

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, lì 17/06/2022

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

CIRCOLARE N. 35/2022

Approfondimento

Oggetto: Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

A) Premessa

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica sono stati introdotti specifici crediti d'imposta:

- per le imprese energivore (artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
- per le imprese diverse da quelle energivore, con determinate caratteristiche (artt.3 del DL 21/2022 e 2 del DL 50/2022).

Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 sono stati forniti i principali chiarimenti in merito ai crediti d'imposta in esame.

L'accesso ai crediti d'imposta è automatico, non essendo prevista alcuna istanza preventiva.

B) Crediti d'imposta per le imprese energivore

I crediti d'imposta per le imprese energivore sono riconosciuti, a norma degli artt. 15 del DL 4/2022, 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022, in misura distinta in relazione ai costi sostenuti:

- nel primo trimestre 2022;
- nel secondo trimestre 2022.

1) Nozione di impresa energivora

Sono le imprese a forte consumo di energia:

- **aventi i requisiti** di cui all'art. 3 del DM 21.12.2017;
- **iscritte nell'elenco** di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM.

a) Requisiti delle imprese energivore

Sono quelle che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/ anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Partner di



- operano nei settori dell'Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla comunicazione 2017/C200/1 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, ecc.);
- operano nei settori dell'Allegato 5 all'anzidetta Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al c.d. "VAL", ossia al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20%;
- non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione (2014/C249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà.

b) Iscrizione nell'elenco CSEA 2022

Per poter usufruire del credito d'imposta è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente iscritte nell'elenco CSEA dell'anno 2022 che include il periodo oggetto di agevolazione. L'elenco delle imprese energivore è reperibile nel sito <https://energivori.csea.it/Energivori/#>

2) Costi agevolabili

Le spese agevolabili sono quelle ricomprese nella voce "spesa per materia energia" in cui rientrano:

- i costi per l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;
- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- la commercializzazione.

Sono escluse:

- le spese di trasporto;
- le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
- le imposte inerenti alla componente energia;
- ogni altro onere, diretto e indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

3) Momento di sostenimento della spesa

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

Il momento di sostenimento della spesa è quello individuato dall'art. 109, primo e secondo comma del TUIR, vale a dire, essendo l'energia un bene mobile, quello di consegna e, quindi, di consumo dell'energia come risulta dalla relativa fattura.

Il credito d'imposta spetta solo per i consumi effettivi mentre quelli stimati non rilevano fino a quando non diventano effettivi.

4) Condizione dell'incremento del costo dell'energia

a) Credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022

Il credito d'imposta spetta se il costo medio della materia energia relativa all'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e di eventuali sussidi, è superiore per oltre il 30% rispetto al costo medio della componente energia dell'ultimo trimestre 2019.

b) Credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta spetta se il costo medio della materia energia relativa al primo trimestre 2022, al netto di imposte e di eventuali sussidi, è superiore per oltre il 30% rispetto al costo medio della componente energia del primo trimestre 2019.

c) Sussidi

Per sussidio si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.

5) Imprese di nuova costituzione

Per verificare l'incremento del 30% del costo dell'energia al fine di beneficiare del credito d'imposta, è necessario assumere i valori di seguito indicati.

a) Credito d'imposta relativo al primo trimestre 2022

Per le imprese non ancora costituite alla data dell'1.10.2019, in assenza del dato relativo al parametro iniziale (ossia del costo medio della componente energia elettrica dell'ultimo trimestre del 2019) per il raffronto con i costi medi della materia energia relativi all'ultimo trimestre 2021, si assume come costo iniziale la somma delle seguenti componenti:

- valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 48,11euro per MWh;
 - valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per l'ultimo trimestre 2019, a 11,80 euro per MWh;
- per un importo complessivo di Euro 59,91 per MWh.

b) Credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022

Per le imprese non ancora costituite alla data dell'1.1.2019, in assenza del dato relativo al parametro iniziale (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019) per il raffronto con i costi medi della materia energia relativi al primo trimestre 2022, si assume come costo iniziale la somma delle seguenti componenti:

- valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro per MWh;
 - valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro per MWh;
- per un importo complessivo di Euro 69,26 per MWh.

6) Misura del credito d'imposta

a) Primo trimestre 2022

20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

b) Secondo trimestre 2022

25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

7) Credito d'imposta per l'energia autoprodotta

Relativamente al secondo trimestre 2022 (ma non al primo), il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'energia elettrica autoprodotta.

In questo caso:

- l'incremento del costo per kWh di energia prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
- il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

C) Credito d'imposta per le imprese non energivore

1) Nozione di impresa non energivora

Sono le imprese:

- diverse da quelle energivore;
- dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

2) Costi agevolabili

Le spese agevolabili sono quelle ricomprese nella voce "spesa per materia energia" in cui rientrano:

- i costi per l'energia elettrica, incluse le perdite di rete;

- il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- la commercializzazione.

Sono escluse:

- le spese di trasporto;
- le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
- le imposte inerenti alla componente energia;
- ogni altro onere, diretto e indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.

3) **Momento di sostenimento della spesa**

Il momento di sostenimento della spesa è quello individuato dall'art. 109, primo e secondo comma del TUIR, vale a dire, essendo l'energia un bene mobile, quello di consegna e, quindi, di consumo dell'energia come risulta dalla relativa fattura.

Il credito d'imposta spetta solo per i consumi effettivi mentre quelli stimati non rilevano fino a quando non diventano effettivi.

4) **Condizione dell'incremento del costo dell'energia**

Il credito d'imposta spetta se il costo medio della materia energia relativa al primo trimestre 2022, al netto di imposte e di eventuali sussidi, è superiore per oltre il 30% rispetto al costo medio della componente energia del primo trimestre 2019.

Per sussidio si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall'impresa, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata.

5) **Imprese non ancora costituite alla data dell'1.1.2019**

Per verificare l'incremento del 30% del costo dell'energia al fine di beneficiare del credito d'imposta, in assenza del dato relativo al parametro iniziale (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019) per il raffronto con i costi medi della materia energia relativi al primo trimestre 2022, si assume come costo iniziale la somma delle seguenti componenti:

- valore medio del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica all'ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro per MWh;
 - valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro per MWh;
- per un importo complessivo di Euro 69,26 per MWh.

6) **Misura del credito d'imposta**

Il credito d'imposta spetta nella misura del 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.

7) Il credito d'imposta non spetta per l'energia autoprodotta

A differenza delle imprese energivore, per le imprese non energivore il credito d'imposta non spetta per l'energia autoprodotta.

D) Termini e modalità di utilizzo del credito d'imposta

1) Termini di utilizzo

Per poter utilizzare il credito d'imposta non è necessario attendere la fine del trimestre, ma è sufficiente che si sia verificato il consumo dell'energia e che lo stesso risulti da una fattura.

Il credito d'imposta è utilizzabile fino al 31.12.2022.

2) Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta può essere:

- utilizzato in compensazione mediante mod. F24;
- ceduto a terzi in presenza di determinate condizioni.

a) Utilizzo in compensazione con F24

Per l'utilizzo in compensazione i codici tributo sono:

- imprese energivore
 - 6960 primo trimestre;
 - 6961 secondo trimestre;
- imprese non energivore
 - 6963 secondo trimestre

Il credito d'imposta va esposto nella Sezione Erario e l'anno è il 2022.

b) Cessione del credito d'imposta

In alternativa all'utilizzo diretto, è prevista la facoltà di cedere i crediti d'imposta per le imprese energivore e non energivore, a determinate condizioni.

L'individuazione delle modalità attuative della cessione dei crediti d'imposta è demandata ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

I crediti d'imposta sono cedibili:

- entro il 31.12.2022;
- solo per intero;
- ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore successiva cessione.

Sono possibili due ulteriori cessioni per i crediti ceduti ad istituti di credito e assicurazioni.

La cessione del credito è soggetta al visto di conformità.

E) Irrilevanza fiscale

Il credito d'imposta non concorre a forma il reddito ai fini delle imposte dirette e l'imponibile IRAP.

Il credito d'imposta non è soggetto:

- al limite di Euro 250.000 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- al limite generale per le compensazione di Euro 2.000.000.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it